

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DI RIFIUTI URBANI

Allegato alla deliberazione C.C. n. _____4_____ del
_____16.02.2001_____

Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Indice

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA.

Art. 2 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.

Art. 3 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE PER SINGOLO UTENTE

Art. 4 - DELIBERAZIONE DI TARIFFA.

Art. 5 - PIANO FINANZIARIO

ART. 6 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI

Art. 7 - DENUNCE

Art. 8 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA.

Art. 9 - RIMBORSI.

Art. 10 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE.

Art. 11 - AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 12 - OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA - PENALITÀ

Art. 13 - POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO.

Art. 14 – NORME TRANSITORIE E DI RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

Art. 15 - ABOLIZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA.

1. Il Comune di CASTELNUOVO DEL GARDA svolge, in regime di privativa, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, su tutto il territorio. La dizione "rifiuti urbani" sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani e riportati nel Regolamento Comunale per la gestione del servizio per la raccolta integrata degli R.S.U.
2. E' istituita a decorrere dal 01.01.01 il sistema tariffario per la copertura dei costi relativi ai servizi per la gestione dei rifiuti urbani in conformità a quanto previsto dall'art 49, comma 2 del D. Lgs. 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento come da D.P.R. 158/99.
3. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99 ed è applicata e riscossa, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, da GENNAIO 01.

Art. 2 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.

1. La tariffa di riferimento, la ripartizione fra costi fissi e variabili, nonché le formule relative sono adottate sulla base dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, così come previsto dal D.P.R. 158/99 e relativi allegati..
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali basati sull'effettiva produzione di rifiuti delle due tipologie di utenza. La ripartizione percentuale dei costi viene eseguita secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 7 ottobre 1999 n. GAB/99/17879/108 .
5. I calcoli verranno effettuati annualmente in sede di determina della tariffa dalla Giunta Comunale.

Art. 3 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE PER SINGOLO UTENTE

- 1) Per la parte fissa, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:
 - a) Per l'utenza domestica verranno adottati i coefficienti nei margini concessi dalla tabella 1b dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99. Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti all'1 gennaio dell'anno di riferimento della tariffa.
 - b) Per l'utenza non domestica verranno adottati i coefficienti nei margini concessi dalla tabella 3b dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99
- 2) Per la parte variabile, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:
 - a) Per l'utenza domestica verranno adottati i coefficienti nei margini concessi dalla tabella 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99. Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti all'1 gennaio dell'anno di riferimento della tariffa.
 - b) Per l'utenza non domestica verranno adottati i coefficienti nei margini concessi dalla tabella 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99
3. Annualmente, in sede di determina della tariffa, verranno stabiliti i coefficienti entro le fasce ed i parametri concessi dalla normativa vigente.

Art. 4 - DELIBERAZIONE DI TARIFFA.

1. Entro il 31 dicembre ovvero entro i diversi termini previsti per la formazione del bilancio di previsione, il comune delibera la percentuale di copertura della tariffa, le voci afferenti ai costi fissi e variabili, la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, le riduzioni, agevolazioni, esenzioni, i coefficienti, da utilizzare per il calcolo delle tariffe, per ogni tipologia di utenza da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini suddetti si intendono prorogati i coefficienti approvati per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie, così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 5 - PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti, relativamente alla fase transitoria.
3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati con riferimento al piano dell'anno precedente.
4. Sulla base del piano finanziario il Comune nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 determina l'articolazione tariffaria.
5. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

ART. 6 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra chi usa in comune i locali e le aree.
2. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata al netto dei muri, concorrono a formare l'anzidetta superficie tutti i vani che compongono l'immobile. Per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza, sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. Condizioni d'uso particolari:

- a) Nel caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e le aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa;
 - b) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tal fine
 - c) Per le parti comuni di condominio l'obbligazione di denuncia e di pagamento della tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali.
4. Non sono soggetti a tariffa le superfici dei locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati di seguito elencati:
- a) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - b) Superfici adibite a sale d'esposizione museale;
 - c) Soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m 1.50
 - d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti *siano* ubicati in aree scoperte che in locali;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.
 - g) abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero
 - h) unità immobiliari a destinazione abitativa o diversa che risultino completamente vuote, chiuse e inutilizzate, nonché le aree di pertinenza stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate.
 - i) edifici adibiti all'uso scolastico

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.

Art. 7 - DENUNCE

1. I soggetti di cui all'art 3, comma 1, presentano denuncia unica dei locali e delle aree entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, indicando le superfici occupate e il numero dei componenti il nucleo familiare o il tipo di attività cui le stesse sono adibite, presso l'Ufficio tributi compilando e sottoscrivendo il modello predisposto dal Comune.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tariffa risultino invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare, negli stessi termini di tempo e modalità, ogni variazione relativa alla denuncia originaria che comporti un diverso ammontare della tariffa e/o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa.
3. Le denunce presentate per le **utenze domestiche** devono contenere:
 - a) I dati identificativi del soggetto;
 - b) Il numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel comune, o i dati identificativi se non residenti;
 - c) L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali
 - d) Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni
4. Le denunce presentate per le **utenze non domestiche** devono contenere:
 - a) I dati identificativi del soggetto dichiarante (rappresentante legale o altro)
 - b) Categoria di appartenenza ;
 - c) L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali
 - d) Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni

5. L'obbligazione inerente il pagamento della tariffa decorre dal mese in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali e perdura fino al mese in cui l'occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione deve essere presentata all'Ufficio tributi entro 60 giorni.

All'atto della presentazione, verrà rilasciata una ricevuta dell'avvenuta denuncia. Nel caso di spedizione della denuncia, farà fede il timbro postale, se inviata via posta, o il giorno di ricevimento, se inviata a mezzo fax o posta elettronica.

Gli uffici comunali in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia anche in assenza di detto invito.

Art. 8 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA.

1. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio e, se diverso dal Comune, nel rispetto della convenzione e del disciplinare stipulati con il Comune.
2. La riscossione può essere effettuata:
 - a) tramite ruolo secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
 - b) con versamento su c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune
 - c) direttamente presso la Tesoreria del Comune
 - d) nei modi previsti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.
3. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a L. 20.000.

Art. 9 - RIMBORSI.

1. Nei casi di errori sul calcolo della tariffa il gestore del servizio dispone il rimborso nella successiva fatturazione.
2. Il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal gestore del servizio entro i sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 3 dell'art. 12, da presentare, a pena di decadenza, entro i 3 mesi dalla richiesta di pagamento della tariffa.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge.
5. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a L. 20.000.

Art. 10 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE.

1. Per utenze non stabilmente attive si intendono:
 - a) Per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero;
 - b) Per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 150 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Alle utenze non domestiche viene applicata la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione e conduzione.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, stabilita dall'Ufficio ecologia.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto

dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune.

5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
6. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica qualora i soggetti dimostrino di provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti.
7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa giornaliera risulta inferiore a L. 5.000.
8. Le utenze domestiche di nuclei non anagraficamente residenti vengono associate d'ufficio ad un numero di componenti pari a quello indicato nella seguente tabella:

1 componente per superfici fino a 28 mq.
2 componenti per superfici oltre 28 fino a 46 mq.
3 componenti per superfici oltre 46 fino a 54 mq.
4 componenti per superfici oltre 54 fino a 60 mq.
5 componenti per superfici oltre 60 fino a 65 mq.
6 componenti per superfici oltre 60 mq.

Art. 11 - AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

- 1 Per la raccolta differenziata, in base all'art. 7, comma 1 del D.P.R. 158/99 viene assicurata un'agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati conseguiti dalle utenze in materia di conferimento.
La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 30% nel caso di: abitazioni non servite dal servizio di raccolta in regime di privativa, con distanza dal confine di proprietà fino e superiore ai 300 metri dal più vicino punto di raccolta.
- 2 Al produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, ai sensi della normativa in vigore e del Regolamento Comunale per la gestione dei servizi di raccolta integrata degli R.S.U, che dimostri di averli avviati a recupero. La riduzione sarà applicata sulla parte variabile della tariffa in proporzione a quanto il produttore dimostri di aver effettivamente avviato a recupero mediante attestazione del soggetto che ha effettuato l'attività di recupero. La determinazione della riduzione viene effettuata a consuntivo dell'anno solare e comporta l'applicazione della riduzione sui pagamenti successivi. In prima istanza la valutazione della riduzione viene effettuata assumendo come dato di produzione globale di R.S.U. il risultato della moltiplica effettuata fra l'area assoggettata, il coefficiente di produzione Kg./Mq. assegnato alla categoria e le £./Kg. base di moltiplica. Il totale degli R.S.U. che il produttore ha avviato a recupero sarà percentualmente detratto dal totale di R.S.U. prodotti; detta riduzione percentuale sarà applicata come riduzione della parte variabile della tariffa. In ogni caso non potranno essere considerate operazioni a credito dell'utente.
I requisiti di cui al presente punto sono valutati annualmente, sentito il parere tecnico dell'ufficio ecologia.
- 3 L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.
- 4 Sono esenti dal pagamento della tariffa, sia per la parte variabile che per la parte fissa, le superfici delle attività per le quali il contribuente è costretto a smaltire il rifiuto speciale in proprio, in quanto non assimilabile per qualità e/o quantità, ai sensi della vigente normativa e di quanto contenuto negli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento Comunale del Servizio.
5. Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde.

Art. 12 - OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA - PENALITÀ

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il Comune provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del decreto legislativo 5-2-1997, n.22. Alla cifra risultante verrà applicata una maggiorazione del 20 % a titolo di risarcimento per il danno finanziario e le spese d'accertamento.
2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal **soggetto gestore del servizio**, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

Art. 13 - POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO.

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo, e comunque sempre nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente.

Art. 14 – NORME TRANSITORIE E DI RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

1. La copertura completa dei costi del servizio per la gestione dei rifiuti, dovrà avvenire dal 2001.
2. Sulla base di quanto concesso dalla Legge 22/97 e 158/99, il Comune si attiva nel predisporre la misurazione della produzione dei rifiuti.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.

Art. 15 - ABOLIZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

1. Dal 1° gennaio 2001 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.